

**Ordinanza  
dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori  
concernente la sorveglianza delle imprese di revisione  
(Ordinanza sulla sorveglianza ASR, OS-ASR)**

del 17 marzo 2008 (Stato 1° ottobre 2017)

---

*L’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR),*

visto l’articolo 16a della legge del 16 dicembre 2005<sup>1</sup> sui revisori (LSR);  
visto l’articolo 32 capoverso 2 dell’ordinanza del 22 agosto 2007<sup>2</sup> sui revisori  
(OSRev),<sup>3</sup>

*ordina:*

**Sezione 1: Campo d’applicazione e oggetto**

**Art. 1**

<sup>1</sup> La presente ordinanza si applica:

- a.<sup>4</sup> alle imprese di revisione che forniscono servizi di revisione a società di interesse pubblico e sono sottoposte a sorveglianza dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (autorità di sorveglianza);
- b. alle imprese di revisione che si sono sottoposte spontaneamente alla sorveglianza dell’autorità di sorveglianza.

<sup>2</sup> Essa disciplina:

- a. gli standard di revisione che devono essere rispettati nel fornire servizi di revisione;
- b. la procedura per il controllo delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale da parte dell’autorità di sorveglianza (ispezioni).

RU 2008 759

<sup>1</sup> RS 221.302

<sup>2</sup> RS 221.302.3

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta l’art. 4 dell’O dell’ASR del 23 ago. 2017 sulla comunicazione ASR, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 4867).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. 1 dell’O dell’ASR del 10 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4093).

## Sezione 2: Standard di revisione applicabili

### Art. 2 Standard svizzeri di revisione

I conti annuali e i conti di gruppo allestiti in conformità alle disposizioni del codice delle obbligazioni (CO)<sup>5</sup> o alle norme contabili svizzere della Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti (Swiss GAAP RPC) devono essere sottoposti a verifica secondo gli standard di revisione emanati dalla Camera fiduciaria svizzera (standard svizzeri di revisione), riconosciuti dall'autorità di sorveglianza.

### Art. 3 Standard di revisione esteri

<sup>1</sup> I conti annuali e i conti di gruppo allestiti in conformità ai principi contabili esteri devono essere sottoposti a verifica secondo gli standard di revisione emanati dall'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), riconosciuti dall'autorità di sorveglianza.

<sup>2</sup> L'autorità di sorveglianza può riconoscere altri standard di revisione equivalenti.

<sup>3</sup> Per la verifica di conti annuali e conti di gruppo di società con sede in Svizzera allestiti in conformità ai principi contabili esteri è necessario applicare anche gli standard svizzeri di revisione.

### Art. 4 Revisioni speciali

<sup>1</sup> Tutti i servizi di revisione previsti dalla legge forniti da società con sede in Svizzera che non hanno per oggetto la verifica di un conto annuale o di un conto di gruppo (revisioni speciali) devono essere sottoposti a verifica secondo gli standard svizzeri di revisione.

<sup>2</sup> Tutti i servizi di revisione previsti dalla legge forniti da società con sede all'estero che non hanno per oggetto la verifica di un conto annuale o di un conto di gruppo (revisioni speciali) devono essere sottoposti a verifica per analogia secondo gli standard di revisione esteri di cui all'articolo 3 capoversi 1 e 2.

### Art. 5<sup>6</sup> Misure di assicurazione della qualità interna all'impresa

<sup>1</sup> Le imprese di revisione che applicano gli standard svizzeri di revisione per la verifica di conti annuali e conti di gruppo devono assicurare la qualità dei loro servizi di revisione secondo quanto prescritto dallo Standard svizzero di controllo della qualità 1 (SQ 1).

<sup>2</sup> Le imprese di revisione che applicano gli standard di revisione dell'IAASB per la verifica di conti annuali e conti di gruppo devono assicurare la qualità dei loro servizi di revisione sia secondo la SQ 1 sia secondo gli International Standards on Quality Control 1 (ISQC 1).

<sup>5</sup> RS 220

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'ASR del 10 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4093).

**Art. 6** Pubblicazione degli standard di revisione riconosciuti

L'autorità di sorveglianza pubblica un elenco degli standard di revisione riconosciuti.

**Art. 6a<sup>7</sup>** Standard di revisione per la verifica secondo le leggi sui mercati finanziari

Nel fornire servizi di revisione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numero 2 della legge del 16 dicembre 2005<sup>8</sup> sui revisori (LSR), le società di audit si attengono ai principi di verifica stabiliti dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

**Sezione 3:  
Procedura per il controllo delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale (ispezioni)****Art. 7** Oggetto del controllo

<sup>1</sup> L'autorità di sorveglianza controlla in particolare se:

- a. i documenti d'abilitazione e il rapporto annuale presentatole sono completi e corretti;
- b. l'impresa di revisione sotto sorveglianza statale rispetta le prescrizioni e gli standard in materia di indipendenza e per quanto concerne l'assicurazione della qualità interna e i servizi di revisione forniti.

<sup>2</sup> Se in occasione del controllo precedente sono state concordate misure o impartite istruzioni per regolarizzare la situazione, l'autorità di sorveglianza verifica inoltre il rispetto e l'attuazione delle stesse.

**Art. 8** Portata del controllo

In linea di principio, il controllo circa il rispetto delle prescrizioni e degli standard applicabili è condotto in funzione dei rischi.

**Art. 9** Annuncio del controllo

Il controllo è di regola annunciato all'impresa di revisione. È possibile rinunciare all'annuncio se ciò è funzionale allo scopo del controllo stesso.

<sup>7</sup> Introdotta dal n. I dell'O dell'ASR del 10 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4093).

<sup>8</sup> RS 221.302

**Art. 10<sup>9</sup>** Esigenze relative alla documentazione concernente la verifica e le misure di assicurazione della qualità

<sup>1</sup> La documentazione di verifica deve presentare un grado di completezza e dettaglio tale da fornire all'autorità di sorveglianza un quadro esatto della revisione effettuata (art. 730c CO<sup>10</sup>).

<sup>2</sup> Per documentazione di verifica s'intendono tutte le annotazioni che documentano il tipo, il momento e l'ampiezza delle procedure di verifica eseguite, nonché i relativi risultati e le conclusioni su tali procedure.

<sup>3</sup> La documentazione relativa alle misure di assicurazione della qualità ai sensi dell'articolo 12 LSR<sup>11</sup> deve presentare un grado di completezza e dettaglio tale da fornire all'autorità di sorveglianza un quadro esatto delle misure prese e dell'attuazione delle stesse.

<sup>4</sup> Per il resto si applicano le prescrizioni in materia di documentazione sancite dagli standard di revisione applicabili.

**Art. 11<sup>12</sup>** Controllo sui controlli effettuati dall'impresa

Sulla base della documentazione relativa ai controlli effettuati dall'impresa, l'autorità di sorveglianza controlla in particolare:

- a. la procedura del controllo;
- b. la composizione e la qualifica del team che effettua il controllo;
- c. i criteri adottati per la selezione dei servizi di revisione controllati;
- d. il numero dei servizi di revisione sottoposti a controllo nell'arco di un esercizio annuale;
- e. i risultati dei controlli.

**Art. 12** Controllo della qualità dei servizi di revisione forniti

<sup>1</sup> L'autorità di sorveglianza controlla la qualità dei servizi di revisione forniti in particolare attraverso la documentazione di verifica dell'impresa di revisione.<sup>13</sup>

<sup>2</sup> Se i controlli interni effettuati dall'impresa di revisione risultano adeguati e verificabili da parte dell'autorità di sorveglianza (art. 11), quest'ultima ne tiene conto all'atto del controllo.

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'ASR del 10 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4093).

<sup>10</sup> RS 220

<sup>11</sup> RS 221.302

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'ASR del 10 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4093).

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'ASR del 10 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4093).

**Art. 13** Rapporto di controllo

<sup>1</sup> L'autorità di sorveglianza redige un rapporto di controllo.

<sup>2</sup> Essa concede all'impresa di revisione la possibilità di pronunciarsi in merito al progetto di rapporto di controllo.

<sup>3</sup> A tale scopo l'autorità di sorveglianza fissa un termine adeguato, di norma 30 giorni.

**Art. 14** Presa d'atto del rapporto di controllo

<sup>1</sup> L'autorità di sorveglianza trasmette il rapporto all'organo superiore di direzione o di amministrazione dell'impresa di revisione.

<sup>2</sup> Ciascun membro dell'organo superiore di direzione o di amministrazione deve confermare individualmente per scritto di aver preso atto del rapporto di controllo.

**Art. 15** Apertura di un procedimento

L'autorità di sorveglianza può in qualsiasi momento porre in atto un procedimento ed emanare decisioni, in particolare riguardo agli aspetti seguenti:

- a. la constatazione di infrazioni a prescrizioni e standard applicabili;
- b. il ripristino della situazione regolare (art. 16 cpv. 4 LSR<sup>14</sup>);
- c. l'irrogazione di sanzioni.

**Art. 16** Rispetto di misure concordate e istruzioni impartite per regolarizzare la situazione

<sup>1</sup> Su richiesta dell'autorità di sorveglianza, l'organo superiore di direzione o di amministrazione dell'impresa di revisione è tenuto a fornire in qualsiasi momento indicazioni circa lo stato di attuazione delle misure concordate e delle istruzioni impartite per regolarizzare la situazione.

<sup>1</sup> Per verificare il rispetto e l'attuazione delle misure concordate o delle istruzioni impartite per regolarizzare la situazione, l'autorità di sorveglianza può disporre in qualsiasi momento una verifica successiva. Si applicano per analogia le disposizioni della sezione 3.

**Sezione 4: Entrata in vigore****Art. 17**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2008.

<sup>14</sup> RS 221.302

